

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 55/2000****del 28 giugno 2000****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 26/2000 del 31 marzo 2000 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari <sup>(2)</sup>.
- (3) Gli adattamenti al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativi al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli <sup>(3)</sup> devono essere modificati in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] del capitolo XII, dell'allegato II, dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 R 1804:** Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999 (GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1).»*Articolo 2*

Al punto 54b del capitolo XII, dell'allegato II, dell'accordo, gli adattamenti al regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati come segue:

- 1) Nell'adattamento a), i riferimenti alla Finlandia e alla Svezia, comprese le disposizioni, sono soppressi.
- 2) Gli adattamenti b) e c) sono soppressi.

*Articolo 3*I testi del regolamento (CE) n. 1804/1999 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizioni che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

<sup>(1)</sup> GU L 141 del 15.6.2000, pag. 46.<sup>(2)</sup> GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(\*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

F. BARBASO

---